



# COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto:** MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 28 DEL 14.04.2014.

L'anno 2016, addì ventinove del mese di aprile alle ore 19.35 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Sindaco Sig. LAGO VALERIO e con l'intervento del Segretario Comunale Reggente dott. ZAMPIERI GIOVANNI

Eseguito l'appello, risultano:

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi

dal .....

al .....

IL RESPONSABILE DELEGATO

Fto Pilotti Valerio



Eseguito l'appello, risultano:		Presenti	Assenti
1	LAGO VALERIO	X	
2	PELLANDA LUIGI	X	
3	POLO GIANPIETRO	X	
4	SAVIO MARTINA	X	
5	SCAPIN MARISCA	X	
6	VISENTIN GIAMPIETRO	X	
7	DAL MORO ANTONIO	X	
8	POGGIANA MODESTO	X	
9	POPPI CONSUELO	X	
10	STOCCO BRUNO	X	
11	TESSAROLLO ANTONIO	X	
12	VISENTIN SONIA	X	
13	INNOCENTIN MARIA	X	
14	BASTIANON GIANPAOLO		X G
15	CUCCAROLLO DANIELE	X	
16	LORENZATO MATTIA		X
17	LAGO MICHELE	X	

Sono presenti N. 15 Consiglieri e assenti N. 2 Consiglieri su N. 17 assegnati al Comune e N. 17 attualmente in carica.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'imposta municipale propria IMU di natura patrimoniale, dal tributo sui servizi indivisibili TASI e dalla tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Ricordato che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Vista e richiamata la propria deliberazione nr. 28 del 14.04.2014 con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.);

Considerato che si rende necessario un aggiornamento del Regolamento comunale TA.S.I. a seguito di una serie di novità normative che sono contenute nell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 nr. 208 (*legge di stabilità 2016*);

Nello specifico:

- 1) È prevista l'esclusione dall'imposizione TA.S.I. delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (articolo 1, comma 14, lettera a);
- 2) E' prevista l'abolizione del pagamento del tributo relativamente alla quota del detentore nel caso in cui l'abitazione sia destinata ad abitazione principale e lo stesso detentore vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica: In tal caso il proprietario verserà la propria quota, che potrà oscillare fra il 70% ed il 90% a seconda di quanto stabilito dal regolamento comunale. Se nulla risultasse regolamentato, il proprietario verserà il tributo nella misura del 90% (articolo 1, comma 14, lettera d);
- 3) A decorrere dall'anno 2016 è prevista la cancellazione della previsione dell'articolo 13, comma 3 del Decreto legge 201/2011 che prevedeva la possibilità per i Comuni di considerare equiparata all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale (articolo 1, comma 10);
- 4) E' prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile in comodato (articolo 1, comma 10, lettere a) e b));
- 5) E' prevista l'assimilazione all'abitazione principale ai fini TA.S.I. per gli immobili già assimilati ai fini IMU, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8, e A/9 (articolo 1, comma 14, lettera b));

- 6) Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. Il Comune può comunque modificare l'aliquota fino allo 0,25 % o in diminuzione fino all'azzeramento (articolo 1, comma 14, lettera c));
- 7) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (Articolo 1, comma 54);

Visto, inoltre, l'articolo 9 del Decreto Legislativo nr. 156/2015 il quale introduce dal 1° gennaio 2016 la disciplina del reclamo/mediazione anche per gli atti di accertamento emessi dagli enti locali, e che conseguentemente è necessario prevedere tale disciplina anche nel Regolamento comunale TA.S.I.;

Ritenuto, inoltre, di inserire nel Regolamento TA.S.I. la possibilità per un contitolare di immobili di effettuare il versamento anche per conto degli altri contitolari;

Ritenuto di prevedere, per particolari situazioni di difficoltà economica o di altre situazioni di carattere eccezionale, la possibilità del versamento rateale degli avvisi di accertamento TA.S.I. emessi e notificati a seguito dell'attività di verifica e controllo del corretto assolvimento dell'imposta TA.S.I., come già previsto per l'imposta IMU;

Vista la bozza del regolamento per l'applicazione della TA.S.I., modificato, di cui all'allegato "sub A" alla presente deliberazione, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2016;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo la quale:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, così come modificato dal D.L. 35 del 08.04.2013, convertito in L. 06.06.2013, n. 64, a partire dal 2013 la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti, deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. Si dovrà inoltre provvedere alla pubblicazione nel sito istituzionale del Comune;

Sentita l'introduzione da parte dell'Assessore al Bilancio Polo Gianpietro;

Dato atto che non ci sono stati interventi da parte dei Consiglieri e che nessuna dichiarazione di voto è stata espressa;

Visto il decreto 01.03.2016 del Ministero dell'Interno con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo n° 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il T.U.E.L. D.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigente;

Vista la legge n° 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016)

Visto il parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del d.lgs. n° 267/2000, al prot. n. 5011 del 18/04/2016;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del d.lgs. n° 267 del 18.08.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Espresso il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore finanziario, di cui all'art. 49 – 1° comma – del d.lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi e favorevoli nr. 15, espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1) di approvare per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)", di cui alla propria deliberazione nr. 28 del 14/04/2014:

### **- Articolo 2 attualmente in vigore:**

#### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

### **Viene sostituito come di seguito riportato:**

#### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

### **- Articolo 4 – Viene inserito un nuovo comma (nr. 4):**

L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8, e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

### **- Articolo 5 – nuovo articolo:**

#### **ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- 2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
- 3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

**- Articolo 3 – nuovo articolo:**

**ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Sono assimilate all'abitazione principale:

- a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui alle lettere dalla a) alla e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

**- Articolo 8 - viene inserito nuovo comma (nr. 7):**

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**- Articolo 9 - viene inserito nuovo comma (nr. 3):**

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 %.

**- Articolo 10 - viene inserito nuovo comma (nr. 7):**

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

**- Articolo 13 – nuovo articolo:**

**RATEAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI**

1. Su richiesta del contribuente, per situazione particolari di difficoltà economica o altre situazioni a carattere eccezionale, che comportino una obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento TASI, l'Ufficio può concedere il versamento rateale del tributo dovuto a seguito dell'attività di accertamento, per importi superiori complessivamente ad euro 250,00;
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento.
3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti degli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e s.m.i. (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateizzazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate;
4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate;
5. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano gli euro 10.000,00;
6. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 10.000,00, il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;
7. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione dell'accertamento;
8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata;
9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 3, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, salvo quanto previsto dal comma successivo;
10. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo versamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e s.m.i., commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, e s.m.i., entro il termine di pagamento della rata successiva;
11. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

- **Articolo 17 – viene inserito nuovo comma (nr. 3):**

3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2) di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento, il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili TA.S.I., composto di nr. 18

articoli, subisce delle modifiche e viene integralmente allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione (Alleg. A);

- 3) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;
- 4) di delegare il Responsabile dell'Area contabile all'inserimento della presente delibera e del Regolamento in oggetto nel Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, e di pubblicare gli stessi sul sito istituzionale del Comune;
- 5) di dichiarare, con separata votazione, la quale ha dato i seguenti risultati:
  - Consiglieri presenti n. 15, votanti n. 15
  - Favorevoli n. 15
  - Astenuti n. 0
  - Contrari n. 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, ai fini della sua applicabilità dal 1° gennaio 2016.

\* \* \* \* \*

<b>Parere regolarità tecnica – art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000</b>	
<u>Area Proponente: Contabile</u>	
Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.	
Data: 20.04.2016	F.to: Luison dott. Orietta
<b>Parere regolarità contabile – art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000</b>	
<u>Area Proponente: Contabile</u>	
Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile.	
Data: 20.04.2016	F.to: Luison dott. Orietta

**Lasciata  
appositamente  
in bianco**



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
Fto LAGO VALERIO



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
Fto dott. ZAMPIERI GIOVANNI

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

### ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. .... in data .....,  
all'**Ufficio Territoriale del Governo** (art. 135);
- E' stata trasmessa, con prot. n. .... in data ....., al **Difensore Civico** su richiesta di un  
quinto dei Consiglieri per il controllo:

### CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data .....

- per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì .....

IL RESPONSABILE DELEGATO  
Fto Pilotti Valerio

---

### ANNULLAMENTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta

Che la presente deliberazione:

- E' stata annullata con:  
.....

Lì .....

IL RESPONSABILE DELEGATO  
Fto Pilotti Valerio

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Pilotti Valerio